LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1982, N. 5

Arrotondamenti degli importi dei diritti previsti dall'articolo 6 della Legge regionale 25 giugno 1981, n. 5[1]

Art. 1

Agli importi dei diritti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 5 si applicano gli arrotondamenti disposti dalla normativa regionale in materia di tasse sulle concessioni non governative.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[1] In B.U. 30 marzo 1982, n. 14.